



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni**  
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

DFP-0025355-03/06/2008-1.2.3.4

**Parere UPPA n.38/08**

**All'Istituto Nazionale di Statistica**  
**Direzione Generale**  
**Via Cesare Balbo, 16**  
**00184 - Roma**

**OGGETTO:** Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato.

Si fa riferimento alla nota n. 2891 del 7 maggio 2008, con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in materia di stabilizzazione.

In particolare, l'ente chiede di sapere se sia possibile stabilizzare il personale precedentemente assunto a tempo determinato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che risulti titolare di un contratto a tempo indeterminato o a termine presso un'altra amministrazione.

Al riguardo, è bene chiarire che le disposizioni in materia di stabilizzazione si caratterizzano per la loro eccezionalità e, quindi, per la loro rigida e circoscritta applicazione, in quanto procedure speciali di reclutamento volte ad affrontare il fenomeno patologico del precariato creatosi nelle amministrazioni pubbliche a causa di un uso distorto delle tipologie di lavoro flessibile. Il presupposto imprescindibile che deve sussistere per il ricorso alle norme sulla stabilizzazione introdotte dalle ultime leggi finanziarie, è dato dallo *status* di lavoratore precario. Si considera tale colui che possiede i requisiti temporali di contratto a tempo determinato richiesti dal legislatore e che non ha un rapporto di lavoro permanente con la pubblica amministrazione. In particolare quest'ultimo requisito deve necessariamente permanere fino all'atto dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato a conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Il soggetto assunto a tempo indeterminato presso un'amministrazione, non qualificandosi più come lavoratore precario, non rientra tra i destinatari delle disposizioni considerate e, pertanto, non potrà essere stabilizzato dall'ente presso il quale ha maturato i requisiti previsti dall'art. 1, comma 519, legge 296/2006.

Diversamente nel caso in cui il lavoratore risulti assunto a tempo determinato. In tale ipotesi, infatti, il dipendente non è permanentemente inserito nell'organico dell'ente e, pertanto, risultando ancora lavoratore "precario" può usufruire del percorso speciale di reclutamento mediante stabilizzazione previsto dal legislatore.

Ciò posto, lo scrivente Ufficio è del parere che l'ente possa procedere alla luce dei principi e delle osservazioni formulate.

Il Direttore dell'Ufficio  
Francesco Verbaro